

STATUTO
DEL
"CLUB PESCA SPORTIVA DI JENNE"
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SEZIONE I

TITOLO I

ART. 1: COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI ED AMBITO

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36 e segg. del c.c. e delle leggi speciali italiane in materia, , è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica avente la denominazione "CLUB PESCA SPORTIVA DI JENNE", nel prosieguo della presente scrittura anche brevemente denominata "Associazione", con sede fissata in Jenne (RM), Via Rodolfo Ciccarelli n° 5.

Il suo simbolo e segno distintivo è quello rappresentato graficamente nell'allegato "1" della presente scrittura di cui forma parte integrante e sostanziale.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è caratterizzata dalla democraticità, non discrimina e garantisce l'uguaglianza di tutti gli iscritti in conformità con l'art. 3, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana.

E' assolutamente autonoma, apolitica, aconfessionale, e l'adesione ad essa è assolutamente libera.

Essa inoltre si conforma alle leggi italiane sia generali che di settore, nonché alle norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, e agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività, in conformità con i propri principi e le proprie finalità, sia sull'intero territorio nazionale che all'estero.

TITOLO II

ART. 2: PRINCIPI E FINALITA'

L'Associazione, sebbene si incentri sulla pratica della pesca sportiva, persegue, proprio tramite quest'ultima e non solo per essa, obiettivi di interesse collettivo quali, esemplificativamente, avvicinare, conoscere, rispettare, difendere la natura, con particolare riferimento agli ambienti fluviali e lacustri, e vedere correttamente fruite le sue innumerevoli e impareggiabili risorse, rivalutando le capacità di percezione e di relazione dell'uomo ed in particolare, nel detto ambito, essa ha lo scopo di:

A) Divulgare e promuovere ovunque la pratica coscienziosa e responsabile della pesca sportiva, ed in particolare la pesca con la mosca artificiale lanciata con la coda di topo (nota in gergo con il nome di "pesca a mosca" o più semplicemente con l'acronimo "p.a.m."), prediligendo il rilascio immediato del pescato con adozione di ogni accorgimento in grado di limitare al massimo il danneggiamento del pesce al fine di assicurarne la sopravvivenza dopo la cattura (cd. tecnica del catch&release), ovvero il prelievo specifico del pescato limitato nel numero e nel tempo in modo da assicurare il mantenimento di un'adequata popolazione ittica, quale valore preminente, e ciò, esemplificativamente, tramite:

- attività dimostrative e didattiche, anche mediante organizzazione di corsi a qualsiasi livello, ordine e grado, dell'azione di pesca nel suo insieme e nelle sue singole componenti;

- realizzazione e promozione di, e partecipazione a, eventi di ogni genere, come incontri, manifestazioni, mostre, fiere, gare e quanto altro possa essere ritenuto utile dal Consiglio Direttivo in carica, per la divulgazione e lo sviluppo della pesca sportiva nei termini sopra chiariti;

- reperimento e gestione diretta o indiretta di corsi e di specchi d'acqua, nonché di incubatoi ittici e di piani di ripopolamento ittico e bentonico, di spazi ed impianti, e ciò anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale segnatamente votata allo sport e nel contempo alla tutela e miglioramento, in particolare, del patrimonio ittico (e bentonico) autoctono anche per quanto appresso.

B) Promuovere, divulgare e contribuire, in qualsiasi forma, alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente naturale, ed in particolare quello fluviale e lacustre e loro relative popolazioni ittiche e bentoniche, e ciò, esemplificativamente, tramite:

- realizzazione e promozione di, e partecipazione a, interventi, azioni ed eventi in generale, relativi al monitoraggio ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria

dei corsi e degli specchi di acqua, loro argini ed alvei, punti di accesso e zone limitrofe;

- partecipazione, promozione o realizzazione di campagne di studio di settore;
- promozione e creazione di, e partecipazione a, progetti di tutela e miglioramento ambientali ivi compresi la realizzazione, promozione ed adozione di Regolamenti di pesca responsabile che assicurino le predette finalità.

Per divulgare il proprio operato ed anche per raggiungere le proprie finalità come sopra esemplificativamente riassunte, l'Associazione prevede, al proprio interno, un Ufficio Stampa e Relazioni Esterne, riservando la pubblicazione di una rivista a carattere periodico, cartaceo e/o multimediale, dal titolo "Rivista di Pesca Alto Aniene di JENNE" previa registrazione presso il Tribunale della Stampa di Roma e si riserva, altresì, di dare vita a sodalizi con Enti, sia pubblici che privati, che abbiano o prevedano nel proprio campo operativo strumenti e finalità funzionali, pari o complementari alle proprie.

Sui tale riflesso, l'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative

SEZIONE II

TITOLO I

ART. 3: SOCI

La base organizzativa e strutturale dell'Associazione è costituita dai suoi soci.

Sono previste le seguenti qualifiche di socio:

a) SOCIO FONDATORE.

Sono di diritto insigniti della qualifica di Socio Fondatore esclusivamente le persone che, con il loro impulso ed apporto, hanno proceduto alla data del 4 dicembre 2021 alla costituzione dell'Associazione originandola.

I Soci Fondatori possono -se richiesti dal Consiglio Direttivo- esprimere pareri ed hanno facoltà di veto rispetto a tutte quelle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea che contrastano e stravolgono le finalità e lo spirito per cui l'Associazione fu da essi voluta e costituita. Il diritto di veto è validamente espresso se

esercitato dalla maggioranza dei Soci Fondatori che siano ancora parte attiva dell'Associazione.

Per quanto precede, sono Soci Fondatori dell'Associazione i signori: Lino Capponi, Sergio Lauri, Bruno Armeni, Gianni Salvatori, Alberto Iona, Antonio Salvatori, Giuseppe Proietti, Ilvo Lauri, Gianni Monaco, Emidio Lauri, Gianluca Damiani, Matteo Volpi, Riccardo Melinari, Cristiano e Gianluigi Candelori, Filippo Ariotti, Giacomo Lixi, Alessandro e Michelangelo Di Felice, Emilio Orlando, Mauro Masnaghetti e Luigi Pacifici, tutti meglio generalizzati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione di cui il presente Statuto forma parte integrante e sostanziale.

b) SOCIO ORDINARIO.

La qualifica di Socio Ordinario spetta a coloro che, a domanda e dietro approvazione del Consiglio Direttivo, hanno ottenuto la tessera sociale.

Possono rivestire la carica di Socio Ordinario anche Enti di pesca sportiva che potranno presenziare alle Assemblee dell'Associazione per mezzo del proprio presidente o suo delegato.

b1) SOCIO GIOVANE.

Nell'ambito della qualifica di Socio Ordinario, è prevista quella di Socio Giovane. La qualifica di socio giovane viene conferita ai ragazzi che non hanno compiuto il 18° anno di età.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna, per i minori degli anni 18 deve essere controfirmata da uno dei genitori esercenti la potestà.

c) SOCIO BENEMERITO.

La qualifica di Socio Benemerito viene conferita dal Consiglio Direttivo a quei soci, fondatori o ordinari, che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

d) SOCIO ONORARIO.

La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a chi -pur non essendo socio- si sia distinto per elevati meriti anche se non strettamente nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the Board of Directors who approved the statute. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

Essa è valida fino a rinuncia da far pervenire al Consiglio Direttivo ovvero fino a revoca da parte di quest'ultimo per motivate ragioni.

e) SOCIO SOSTENITORE.

La qualifica di Socio Sostenitore viene attribuita a chi, con il versamento di un contributo finanziario di entità pari o superiore alla misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, voglia collaborare per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

La perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 3 bis: ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione a Socio ordinario deve essere corredata dalla documentazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna ed a questi -che la sottoporrà al proprio insindacabile giudizio- formalmente consegnata.

Ciascun Socio, cui domanda di iscrizione sia formalmente accettata dal Consiglio Direttivo e che, se già iscritto, risulti in regola con i pagamenti da quegli stabiliti, riceve la tessera sociale annuale, firmata dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, nella quale sono indicati i suoi dati anagrafici essenziali e la sua qualifica. Conseguentemente il possesso della tessera in corso di validità è l'unico documento che attesta la qualità di socio, prevalendo la tessera sul registro e/o libro dei soci.

Al termine di ogni anno solare, ad eccezione dei soci fondatori, benemeriti e onorari, ciascun socio è tenuto a restituire la tessera sociale.

ART. 3 ter: INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA

La quota associativa e di conseguenza la tessera che ne attesta il pagamento sono intrasmissibili.

ART. 4: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a fruire di tutte le provvidenze messe a disposizione dall'Associazione ed hanno obbligo di versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, di osservare e fare osservare lo Statuto sociale ed ogni regolamento e deliberato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Ogni socio potrà promuovere iniziative che rientrino nell'attività dell'Associazione purché ne dia preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo e ne ottenga la relativa autorizzazione scritta.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 5: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci.

Alle adunanze dell'Assemblee possono prendere parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed a ciascuno di essi, eccetto che per i soci giovani, onorari e sostenitori, datane la qualifica, spetta il diritto di voto che può essere esercitato esclusivamente di persona non essendo ammessa la delega.

Spetta all'Assemblea e ad essa soltanto, con la maggioranza semplice, ovverosia la metà più uno dei soci partecipanti all'adunanza, determinare le linee generali e principali che caratterizzano la vita dell'Associazione.

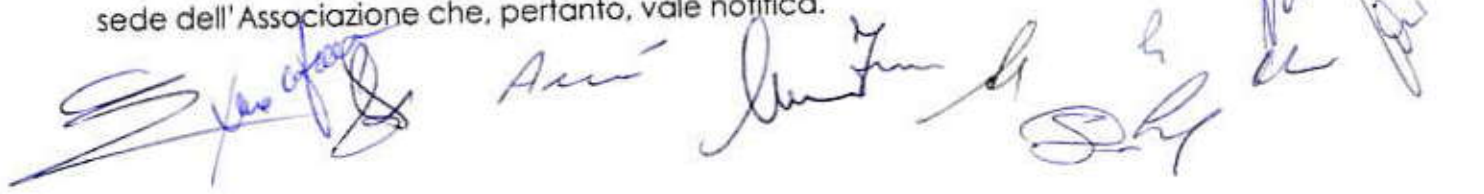
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo annualmente in via ordinaria entro la fine del mese di aprile, e in via straordinaria quando occorra o dietro motivata richiesta al Consiglio Direttivo formulata da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In prima convocazione l'adunanza sarà valida se risulterà constatata la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione sarà fatta con qualsiasi mezzo, eccetto che verbale, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

L'adunanza potrà svolgersi sia in presenza che con strumenti e tecnologie informatiche a distanza, ma in tale caso il diritto di voto sarà validamente esercitato solo se vi sia la certezza della sua riconducibilità al socio che ne sia il legittimo titolare.

All'apertura di ciascuna adunanza, i soci aventi diritto di voto provvedono alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti ed allegati, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzate a beneficio, in particolare, dei soci assenti con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione che, pertanto, vale notifica.



ART. 6: ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Oltre alle attribuzioni di cui al precedente art. 5, l'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

IN SEDE ORDINARIA:

- a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri.
- b. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- c. Discutere e deliberare sulle relazioni della gestione societaria.
- d. Fornire al Consiglio Direttivo gli indirizzi sulle attività da svolgere.

In sede ordinaria sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all'adunanza.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- a. Deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto.
- b. Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e su quelle proposte in via straordinaria dai Soci.
- c. Deliberare sullo scioglimento della Società.

In sede straordinaria sono valide le deliberazioni che abbiano il parere favorevole dei due terzi dei soci Fondatori che fanno parte attivamente dell'associazione e che risultino approvate con un numero di voti che rappresenti i due terzi dei partecipanti all'adunanza.

TITOLO III

ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari che risultino iscritti all'associazione da almeno tre anni solari consecutivi.

Insediatosi il Consiglio Direttivo, i suoi componenti provvederanno alla ripartizione interna degli incarichi nominando tra loro coloro che avranno le seguenti cariche istituzionali di cui il Consiglio è composto:

- 1 Presidente;

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more legible signatures, including one that appears to start with 'A...' and another that looks like 'K...'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping the text.

- 1 Vicepresidente;
- 1 Segretario;
- 1 Tesoriere;
- 3 Consiglieri.

Ciascuna carica di cui sopra è incompatibile con l'iscrizione ad altre associazioni che abbiano tra le proprie finalità quella di praticare la pesca sportiva in acque interne.

Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità decide il voto del Presidente.

Nel caso in cui il Presidente non possa prendere parte all'adunanza del Consiglio Direttivo, la stessa sarà presieduta dal Vice Presidente a tutti gli effetti.

Il Consigliere che risultasse assente ingiustificato a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verrà considerato dimissionario a tutti gli effetti.

Il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Consigliere o i Consiglieri assenti o dimissionari, rispettivamente in via temporanea o definitiva, con i Soci, Fondatori e Ordinari che hanno ottenuto voti iniziando dal primo dei non eletti dall'Assemblea e così via via.

Il Consiglio Direttivo, tuttavia, decade automaticamente se risultano contemporaneamente dimissionari o se dovessero venir meno per qualsiasi ragione quattro consiglieri su sette. In caso di decadenza, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano convoca entro quindici giorni l'Assemblea da tenersi entro i successivi trenta giorni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto appresso, si riunisce quando se ne presenta la necessità, su convocazione del Presidente, oppure su richiesta, presentando un ordine del giorno, firmata dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione può essere fatta anche a mezzo di strumenti e tecnologia informatica.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi, sia fisicamente che utilizzando strumenti e tecnologie informatiche a distanza, almeno tre volte l'anno. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli, quando non se ne occupi direttamente il Presidente che comunque provvede ad affiancare, spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e, in ogni caso, conservare, i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 8: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Salvo quanto previsto agli articoli precedenti, al Consiglio Direttivo, dotato dei più ampi poteri, spetta la direzione e gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso, in particolare, ha i seguenti compiti istituzionali:

a. Curare l'osservanza dello Statuto dell'Associazione da parte dei soci e degli Organi sociali;

b. Provvedere all'amministrazione della Società;

c. Formare e deliberare il bilancio preventivo ed eventuali sue variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ai fini della relativa relazione che unitamente a dette scritture sono da presentare all'Assemblea dei Soci;

d. Dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

e. Trattare le questioni di carattere generale relative alle attività svolte dalla Società;

f. Predisporre relazioni, programmatiche e consuntive, da presentare all'Assemblea dei Soci in ordine alla vita di quest'ultima anche sotto il profilo finanziario;

g. Convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria, formulando il relativo ordine del giorno;

h. Determinare la quota annuale che ogni Socio dovrà versare ai fini dell'iscrizione o suo rinnovo e per la gestione dell'Associazione;

i. Deliberare sull'acquisto di beni che entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione;

l. Deliberare sulle richieste di iscrizione degli aspiranti Soci Ordinari; conferire la qualifica di Socio Benemerito e Socio Onorario;

m. Deliberare sul conferimento della qualifica di Socio Sostenitore;

n. Nominare Fiduciari Regionali e Provinciali qualora necessari;

o. Predisporre, variare ed approvare il regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti e tutti i regolamenti interni necessari per la gestione dell'associazione;

p. Trasferire la sede legale dell'Associazione previo parere favorevole vincolante di almeno i due terzi dei Soci Fondatori che fanno parte attivamente dell'Associazione;

q. Nominare il responsabile, o i responsabili coordinatori e/o delegati, che hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, per singole attività e/o iniziative;

r. Istituire altri organi o figure equiparate, che fossero ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi e nominarne i relativi responsabili e/o coordinatori che hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

s. nominare i componenti dell'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono inoltre:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la fissazione delle quote sociali;

nonché ogni compito che il presente Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Titolo IV

Art. 9: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e si compone di cinque membri di cui tre effettivi, tra cui almeno un Socio Fondatore o, in mancanza di Soci Fondatori, un Socio Ordinario tra cinque dei più anziani in termini di iscrizione all'Associazione, e due supplenti, di cui almeno un Socio Fondatore o in mancanza di Soci Fondatori da un Socio Ordinario tra cinque dei più anziani nell'iscrizione all'Associazione.

La carica di Probiviro può essere assunta dai soli Soci Fondatori e Soci Ordinari dell'Associazione che non rivestano altre cariche sociali o non intendano candidarsi ad esse.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie e del regolamento organico.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto verbale.

In caso di assenza o dimissione di alcuno dei membri del Collegio dei Probi Viri, subentreranno, rispettivamente in via temporanea o definitiva, i supplenti. Il socio Fondatore assente o dimissionario deve sempre essere sostituito da altro socio Fondatore ovvero, in mancanza di Soci Fondatori, da altro Socio tra i cinque più anziani nella iscrizione all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, tuttavia, decade automaticamente quando vengano meno, contemporaneamente, almeno tre membri.

Spetta al Collegio dei Probiviri decidere, in unica istanza definitiva, su controversie insorte tra Organi dell'Associazione e iscritti all'Associazione, o tra gli uni e gli altri, comprese le sedi secondarie, sezioni e filiali.

Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento organico approvato dal Consiglio Direttivo; esso delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile fermo restando il rispetto del diritto alla difesa che va sempre garantito.

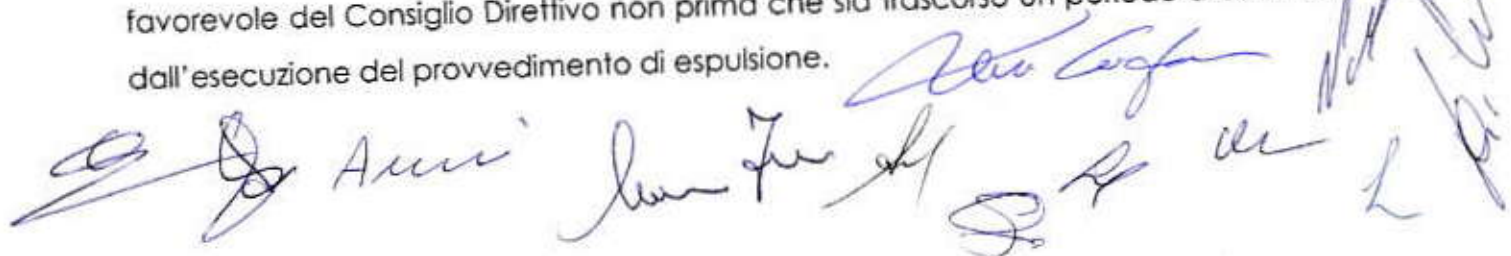
Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri per le questioni di rispettiva competenza.

Ai Soci, con le modalità di cui al Regolamento Disciplinare, possono essere applicate, dal Collegio dei Probiviri, le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo scritto;
- Sospensione per un periodo massimo di sei mesi;
- Espulsione.

I Soci che sono sottoposti a provvedimento disciplinare hanno il diritto di conoscere gli addebiti loro fatti e di disporre di un termine minimo di 15 giorni e massimo di trenta giorni per giustificarsi.

Gli espulsi non possono essere riammessi nella Società se non in seguito a parere favorevole del Consiglio Direttivo non prima che sia trascorso un periodo di sei mesi dall'esecuzione del provvedimento di espulsione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Amici', followed by 'Luisi', and then a series of other initials and signatures, including one that looks like 'L. P.' and another that is partially obscured by a large, stylized signature.

ART. 10: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi tra cui almeno un Socio Fondatore o, in mancanza di Soci Fondatori, da un Socio Ordinario tra cinque dei più anziani in termini di iscrizione all'Associazione, e due supplenti, di cui almeno un Socio Fondatore o in mancanza di Soci Fondatori da un Socio Ordinario tra cinque dei più anziani nell'iscrizione all'Associazione.

La carica di Revisore dei Conti può essere assunta dai soli Soci Fondatori e Soci Ordinari dell'Associazione che non rivestano altre cariche sociali o non intendano candidarsi ad esse.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il Presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie e del regolamento organico approvato dal Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto verbale.

In caso di assenza o dimissione di alcuno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, subentreranno, rispettivamente in via temporanea o definitiva, i supplenti. Il socio Fondatore assente o dimissionario deve sempre essere sostituito da altro socio Fondatore ovvero, in mancanza di Soci Fondatori, da altro Socio tra i cinque più anziani nella iscrizione all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, tuttavia, decade automaticamente quando vengano meno, contemporaneamente, almeno tre membri.

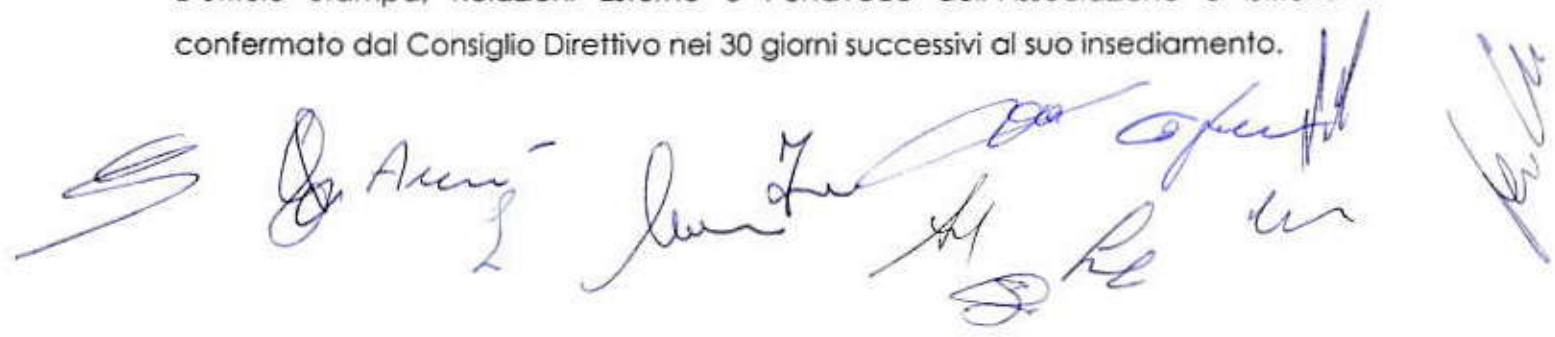
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta al Consiglio Direttivo una relazione scritta sui controlli effettuati e relative conclusioni che quest'ultimo sottopone all'Assemblea dei Soci in occasione dell'adunanza chiamata a deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo.

SEZIONE III

TITOLO I

Art. 11: Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e Portavoce

L'Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e Portavoce dell'Associazione è istituito o confermato dal Consiglio Direttivo nei 30 giorni successivi al suo insediamento.

A series of handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, spanning across the width of the document. The signatures are stylized and appear to be of various individuals, likely members of the board or the association.

Esso consta di tre componenti, anche non soci, tra cui un solo titolare responsabile avente diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Lo staff deve essere interamente rinnovato qualora il titolare responsabile rassegni le proprie dimissioni, che debbono essere accettate dal Consiglio Direttivo, ovvero qualora quest'ultimo lo revochi per motivate ragioni.

In caso di dimissioni o revoca degli altri componenti, Il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione entro 15 giorni successivi.

Compito dell'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne e del titolare è quello di promuovere e divulgare le singole iniziative, l'operato in generale, nonché i principi e le finalità, e quanto ad esse consono o funzionale, dell'Associazione e di difenderne l'immagine ed il buon nome, tutto ciò, in via esemplificativa, attraverso la realizzazione e pubblicazione di periodici, riviste -di cui ne assume la funzione di direttore responsabile-, notiziari, documentari e applicazioni informatiche, nonché attraverso comunicati ed interventi nelle vesti di Portavoce, quando investito e con quant'altro ritenuto più opportuno secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

E' preciso obbligo del titolare responsabile, prima di ogni iniziativa, se non comandato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, ottenere il benestare del Consiglio Direttivo, ovvero riferire ad esso subito dopo e non oltre le 24 ore, in caso di azioni contraddistinte da eccezionale urgenza.

Il titolare responsabile è altresì tenuto a rendere il conto della gestione su semplice richiesta del Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

La carica di titolare responsabile non può essere rivestita da chi partecipi, a qualsiasi titolo, ad altro Ente che operi nel medesimo settore dell'Associazione.

TITOLO II

ART. 12: SEDI SECONDARIE, SEZIONI E FILIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di integrare la presente scrittura, possono essere istituite sedi secondarie, filiali e sezioni dell'Associazione, sia in Italia che all'estero.

E' fatto obbligo a ciascuna sede secondaria, filiale e sezione, di rispettare il presente Statuto richiamandolo nel proprio atto costitutivo come sua parte integrante e sostanziale e di utilizzare in ogni contesto la denominazione dell'Associazione seguita

dal proprio eventuale nome preceduto dalle parole "sede secondaria di" o "filiale di" o "sezione di", nonché di utilizzare esclusivamente il simbolo di cui al precedente articolo 1.

L'inosservanza anche parziale della presente disposizione come pure del presente Statuto costituirà motivo di cancellazione della sede secondaria, filiale o sezione inadempiente dall'Associazione con obbligo per la stessa, a partire da quel momento, di non utilizzare la denominazione dell'Associazione come pure il suo simbolo.

Le sedi secondarie, sezioni e filiali avranno autonomia operativa e finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire la percentuale della quota di iscrizione prevista dalle sezioni, filiali e sedi secondarie per i propri iscritti che dovrà essere versata da ciascuna di esse all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo emanerà apposito regolamento per la gestione ed il funzionamento delle sedi secondarie, sezioni e filiali.

SEZIONE III

TITOLO I

ART. 13: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

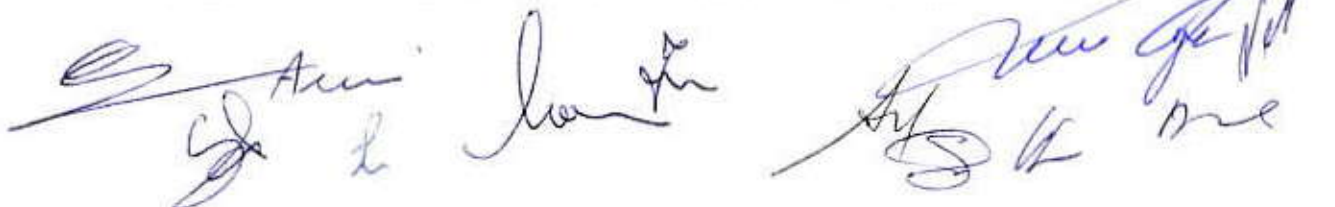
- quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione.

Il Patrimonio della Società è di proprietà dei soci che ne assumono in solido attività e passività. L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può essere variata la destinazione se non per decisione dell'Assemblea.

TITOLO II

ART. 14: ANNO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.













Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo che devono essere presentati ai Revisori dei conti per la relativa relazione ed approvati dall'assemblea entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO III

ART. 15: CARICHE E COMPENSI

Fatta eccezione per l'eventuale personale dipendente debitamente iscritto e retribuito nelle forme e modi di legge, le cariche sociali e le attività svolte per l'Associazione non danno luogo a compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire la misura dell'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei componenti degli Organi sociali e dell'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. In nessun caso, tuttavia, i rimborsi potranno costituire retribuzione, titolo di pretesa alcuna o fonte o prova di rapporti di lavoro o altre forme di attività e prestazioni soggette a retribuzione.

TITOLO IV

ART.16: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale che dovranno invece essere utilizzati per il raggiungimento

dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SEZIONE IV

TITOLO I

ART. 17: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

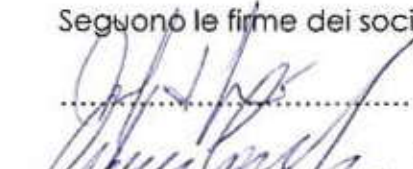
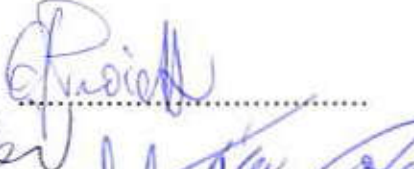
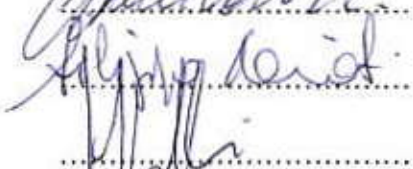
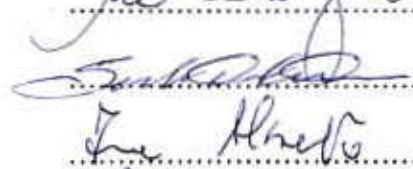
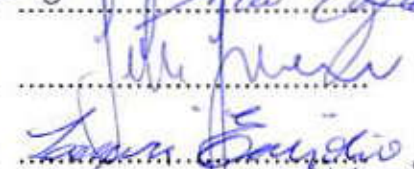
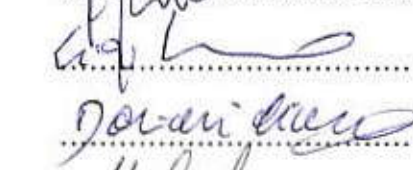
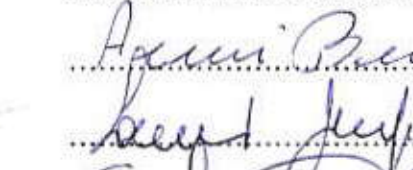
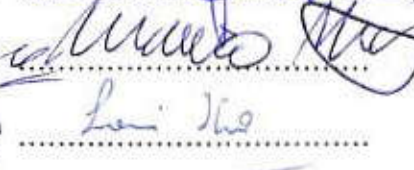
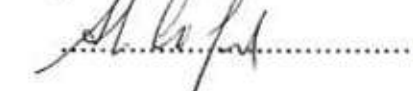
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori, anche fra i non soci, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge ed il patrimonio verrà devoluto ad associazioni di pesca sportiva che perseguano le stesse finalità dell'Associazione, oppure ad associazioni culturali e/o ambientaliste, con delibera da adottare in sede di assemblea di chiusura, con il favore di almeno 2/3 dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il suesteso Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:



[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures in blue ink]

Ami

[Other illegible handwritten signatures]